



COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE

PIAZZA CAVOUR N. 1
C.A.P.10068

PROVINCIA DI
TORINO

FAX 011/9807441
TEL. 011/9807107

P. IVA e Codice Fiscale 01692900010

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 30/05/2003.
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 13/09/2005.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE

INDICE

PARTE I - Premessa -

Art. 1 Definizionipag. 4
Art. 2 Prescrizioni generalipag. 4

PARTE II – Esercizio del commercio su aree pubbliche-

Art. 3 Programmazione comunale.....pag. 4
Art. 4 Tipologia di mercato.....pag. 5
Art. 5 Esercizio del commercio ambulante itinerante.....pag. 5
Art. 6 Vendita diretta da parte di produttori agricoli.....pag. 5

PARTE III - Regolamentazione delle autorizzazioni

Art. 7 Sistema autorizzatorio pag. 6
Art. 8 Disponibilità dei posteggi.....pag. 6
Art. 9 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.....pag. 6
Art. 10 Autorizzazioni di tipo Apag. 7
Art. 11 Autorizzazione di tipo Bpag. 8
Art. 12 – Registro per le autorizzazioni.....pag. 8

PARTE IV – Regolamentazione delle aree mercatali

Art. 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
(mercato del martedì).....pag. 8
Art. 14 – Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi
(Mercatino del sabato mattina)..... pag. 10
Art. 15 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche .
..... pag. 11
Art. 16 Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
Fiere e Festività Patronale.....pag. 11
Art. 17 – Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni
Temporanee.....pag. 11

PARTE V – Disposizioni finali

Art. 18 – Autorizzazioni temporanee.....pag. 11
Art. 19 – Superficie e dimensione dei posteggi.....pag. 12
Art. 20 – Vendita senza autorizzazione.....pag. 12
Art. 21 – Area di mercato e zone di vendita.....pag. 12
Art. 22 –Disciplina generale dei mercati.....pag. 12
Art. 23 – Tipologia.....pag. 12
Art. 24 – Estremi dell'atto di istituzione.....pag. 12
Art. 25 – Sospensione e trasferimento temporanei.....pag. 12
Art. 26 – Orario di mercato.....pag. 13
Art. 27 – Modalità di accesso degli operatori.....pag. 13

Art. 28 – Circolazione pedonale e veicolare.....	pag. 13
Art. 29 Concessione del posteggio.....	pag. 13
Art. 30 – Sub ingresso nel posteggio.....	pag. 14
Art. 31 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.....	pag. 14
Art. 32 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato.....	pag. 15
Art. 33 – Registro degli operatori sui mercati.....	pag. 15
Art. 34 – Modalità di registrazione.....	pag. 16
Art. 35 – Decadenza della concessione di posteggio.....	pag. 17
Art. 36 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.....	pag. 17
Art. 37 – Obblighi dei venditori.....	pag. 17
Art. 38 – Attrezzature di vendita.....	pag. 17
Art. 39 – Collocamento delle derrate.....	pag. 18
Art. 40 – Divieti di vendita.....	pag. 18
Art. 41 – Vendita di animali destinati alla alimentazione.....	pag. 18
Art. 42 – Atti dannosi agli impianti del mercato.....	pag. 18
Art. 43 – Utilizzazione dell’energia elettrica e bombole di gas.....	pag. 18
Art. 44 – Furti, danneggiamenti e incendi.....	pag. 19
Art. 45 – Preposti alla vigilanza.....	pag. 19
Art. 46 – Delegati o Commissioni di mercato.....	pag. 19
Art. 47 – Norme finali.....	pag. 19
Art. 48 – Canone, tasse e tributi comunali.....	pag. 19
Art. 49 - Sanzioni.....	pag. 19

PARTE I - Premessa

Art. 1 Definizioni

1 Agli effetti delle presenti norme, per “**D. Lgs. 114/98**” si intende in Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Legge Regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Indirizzi Regionali**” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626-3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Criteri Regionali**” la Delibera della Giunta regionale del 02 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 28/99 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “**autorizzazione di tipo A**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “**autorizzazione di tipo B**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Art. 2 Prescrizioni generali –

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla rete delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva, e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’art. 28 del D. Lgs 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 degli Indirizzi regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell’organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – Esercizio del commercio su aree pubbliche

Art.3 Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell’art. 28, commi 15 e 16 del D.Lgs 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Villafranca Piemonte, così come identificato dall’art. 7 degli Indirizzi regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria – Comuni Intermedi.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto

fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Art. 4 Tipologia di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs 114/98, e degli art. 3 e 4 degli Indirizzi regionali, si determina le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:

- **Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche (AREA 1);**
- **Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi (AREA 2);**
- **Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche (AREA 3);**
- **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile (AREA 4);**
- **Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee (AREA 5);**

2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie (allegati 1 – 5)

3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.

Art. 5 Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'art. 28, comma 4, del D.Lgs 114/98.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del d.lgs 285/92 (Codice della strada)

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 6 Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla legge 09.02.1963 n. 59 e s.m.i.

2. L'agricoltore di cui all'art. 28, comma 5, del D.Lgs 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 59/63, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3. Tra i prodotti contemplati nell'art. 1 della predetta legge 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico-commerciale.

4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III - Regolamentazione delle autorizzazioni

Art. 7 Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dal presente regolamento.

2. Il Dirigente o il suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.

3. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Art. 8 Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità dei posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi, stagionale, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul B.U.R. Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- l'elenco dei posteggi disponibili;
- il numero che li identifica;
- l'esatta collocazione di ciascuno;
- le dimensioni e la superficie;
- il settore merceologico di appartenenza;
- il termine non inferiore a 45 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
- l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;

4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun titolo di priorità per il futuro.

5. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Art. 9 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A si conclude entro 90 giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo A, sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:

- a) ufficio competente alla gestione della pratica,
- b) oggetto del procedimento,
- c) persona responsabile del procedimento,
- d) ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento,
- e) termine di conclusione del procedimento.

3. Nel caso di invio delle domande a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene alla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento né da notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune, e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successivi alla prima, non interrompono i termini di cui precedente comma 1.

8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Art. 10 – Autorizzazioni di tipo A

1. Chi intende ottenere le autorizzazioni di tipo **a)** per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo **a)**, oltre all'esercizio della attività con l'utilizzo del relativo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di **TRE** autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo **a)** per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- il numero dell'area mercatale;
- il numero del posteggio;
- settore o i settori merceologici;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs 114/98;

- il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, prevista dall'art. 5 del D.Lgs 114/98.

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta alla attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, cap 2 punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Art. 11 – Autorizzazione di tipo B

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante di tipo b) è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persona, dal Comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/C del 16.01.2001, l'esercizio della attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4 del D.Lgs 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del D.Lgs 114/98 e della D.C.R. 32-2642 del 02.04.2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Art. 12 – Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell' articolo 28 del D. Lgs. 114/98, e predisporrà una forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- a le generalità del titolare;
- b l'indirizzo di residenza;
- c il tipo di autorizzazione;
- d il settore merceologico oggetto dell' autorizzazione;
- e il numero del posteggio assegnato all' operatore;
- f il codice fiscale;
- g la partita I.V.A

PARTE IV – Regolamentazione delle aree mercatali

Art. 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche (mercato del martedì)

1. Ai sensi dell' articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell' attività di commercio su aree pubbliche.

2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato,

AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/9

UBICAZIONE:

PIAZZA VITTORIO VENETO

GIORNO DI SVOLGIMENTO:

MARTEDI

PERIODO:

OGNI MARTEDI' DELL'ANNO

ORARIO:

08:00 – 13.00

AREA VENDITA:

Mq. 4.180

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
Produttori	2	40
Totale Alimentari	15	550
Totali Extra Alimentari	27	1043,5
Da assegnare	4	94
TOTALE	48	1727,5

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

Per l' esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato 1).

AREA N. 1

ELENCO POSTEGGI – ESEMPLIFICAZIONE

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI
1	Alimentare	9x4
2	Non Alimentare	8x4
3	Non Alimentare	9x4
4	Non Alimentare	11x5
5	Non Alimentare	7x4
6	A+ Non Alimentare	10x5
7	Non alimentare	9x4
8	Alimentare	7x4
9	Non alimentare	8x4
10	Non alimentare	8x5
11	Alimentare	7x4
12	Alimentare	7x4
13	Alimentare	10x5
14	Non Alimentare	8x5
15	Alimentare	7x5
16	Non Alimentare	9x4,5
17	Alimentare	8x4
18	Non alimentare	9x5
19	Non alimentare	8x4
20	Non alimentare	10x5
21	Non alimentare	9x4

22	Non alimentare	9x4
23	Non alimentare	9x5
24	Non alimentare	9x4
25	Alimentare	8x5
26	Non alimentare	9x4
27	Non Alimentare	7x4
28	Alimentare	7x4
29	Non alimentare	9x4
30	Non alimentare	8x5
31	Non alimentare	10x5
32	Non alimentare	9x4
33	Alimentare	9x5
34	Alimentare	8x5
35	Alimentare	10x5
36	Alimentare	10x5
37	Non Alimentare	7x4
38	Non alimentare	9x4
39	Non alimentare	9x5
40	Non alimentare	9x5
41	Non alimentare	7x5
42	Alimentare	7x4
43	Produttore	5x4
44	Produttore	5x4
45	Produttore da assegnare	3X4
46	Alimentare da assegnare	7X4
47	Non alimentare da assegnare	6X4
48	Non alimentare da assegnare	6X5

4. Considerato che ai fini del rispetto delle norme igienico sanitarie i posteggi dotati di allacciamento alla rete idrica-fognaria ed elettrica, dovranno essere prioritariamente destinati alla vendita in forma ambulante dei generi alimentari.
5. I titolari dei posteggi indicati al precedente punto 4 sono tenuti al pagamento delle spese di allacciamento, e di consumo di energia elettrica ed acqua, in misura percentuale alla erogazione richiesta, così come indicato dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 14 – Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi.
(Mercatino del sabato mattina)**

1. Ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera c), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell' attività di commercio su area per posteggi singoli o gruppi di posteggi

AREA N. 2

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28
COMMA 15 DEL D. LGS 114/98

UBICAZIONE:

PIAZZA VITTORIO VENETO

GIORNO DI SVOLGIMENTO: **SABATO**
PERIODO: **OGNI SABATO DELL'ANNO**
ORARIO: **08:00 – 13:00**
AREA DI VENDITA:

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE vendita	Numero banchi	superficie mq.
Pesce	1	40
Formaggi	1	40
Frutta e verdura	1	40

I suddetti posti sono tutti da assegnare.

Art. 15 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma1, degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su aree pubbliche.

AREA N. 3

NUMERO POSTEGGI	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI
N. 1.	ALIMENTARE	ANGURIE -MELONI- PESCHE -UVA DA TAVOLA	5 X 5= Mq 25

Art. 16 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile - Fiere e Festività Patronale -

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili, religiose, si definiscono le seguenti aree.

2. Le aree sulle quali si svolge in specifiche date il commercio su aree pubbliche sono così definite:

AREA N. 4.

1. FIERA DI PRIMAVERA (secondo martedì di aprile di ogni anno)
2. MERCATONE DI LUGLIO (primo martedì di luglio di ogni anno)
3. FIERA DELLA SAGRA DEI PESCATORI (ultimo martedì di settembre)
4. FIERA DELL' IMMACOLATA CONCEZIONE (la domenica più prossima alla festa dell'Immacolata Concezione)

Art. 17 – Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee AREA 5

1. L'area più idonea da concedere in uso ai soggetti interessati, sarà valutata dall'Amministrazione Comunale, ogni qual volta si abbiano delle richieste di tali autorizzazioni;

PARTE V – Disposizioni finali

Art. 18 – Autorizzazioni temporanee (es. Pro Loco, Amici del Po)

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasioni di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi e' in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinata dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Art. 19 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio e' quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Art. 20 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D. Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

Art. 21 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche e' compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono preposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizioni delle merci, non eccedano in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Art. 22 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni di Legge, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di polizia municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Art. 23 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D. Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area Piazza Vittorio Veneto (allegato 1), così come individuata dall'articolo 13 delle norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un' offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Art. 24 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05.02.1988 e deliberazione Giunta Comunale n.48 del 03.02.1994.

Art. 25 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazione o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque Ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 26 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato e' così articolato:

- Mercato del martedì:

- Ore 8.00 alle ore 13.00

- Mercato del sabato:

- Ore 8.00 alle ore 13.00

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, e' consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.

3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma uno del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

4. si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato che gli operatori ambulanti nel caso di assegnazione giornaliera siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 13:00 per il mercato del martedì e fino alle ore 13:00 per il mercato del sabato, pena il conteggio dell'assenza.

5. nel caso la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato al giorno precedente o posticipato al giorno successivo;

6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Art. 27 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Art. 28 – Circolazione pedonale e veicolare.

1. dalle ore 06:00 alle ore 15:00 del martedì e dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del sabato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato; ad eccezione degli

automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

3. i veicoli per il trasporto delle merci o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 29 Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi dei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovato automaticamente alla scadenza.

3. la concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

4. la concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

5. nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale relative a produttori agricole, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Art. 30 – Sub ingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o *mortis causa*, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Art. 31 . Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26 comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita, e i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (Cosidetta Spunta)

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari:

Mercato del Martedì ore 08:00;

4. Tale assegnazione è riservata in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimato ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, nel rispetto, nell'ordine dei seguenti criteri:

- Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

5 l'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

6 Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, o dagli incaricati, aggiornata a cadenza settimanale per ogni mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.

7 Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

8. non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato.

9 qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

10 non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi.

12 i titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro trenta minuti dalla assegnazione.

13 gli operatori commerciali partecipanti alla spunta avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

14 La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

15 Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare.

16 per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali, assegnando gli spazi disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.

17 ai fini delle assegnazione giornaliera, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggio.

Art. 32 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune una apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggior frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giudicato titolare dell'autorizzazione.

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o la localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio alla articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Art. 33 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessioni di posteggio.

2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria del mercato con indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione,

per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'ufficio commercio del Comune.

3. Tale registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

la generalità del titolare;

la tipologia merceologica consentita;

- gli estremi della autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;

- gli estremi del decreto di concessione di posteggio;

- la dimensione del posteggio e la superficie assegnata;

- la data di scadenza della concessione di posteggio.

Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Art. 34 – Modalità di registrazione

1 Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 45 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 26, comma 1.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito dai Criteri Regionali, decadono dalla concessione di posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative, previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività non può essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo.

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'ufficio commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento di mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggio fisso, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del

calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondente a quattro mercati.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art. 2, comma 4 lettera b) del D.lgs 114/98 ai fini di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Art. 35 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'art 45 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'art. 33.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'ufficio commercio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza della concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa, nonché la relativa concessione.

3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio competente e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di Igiene Pubblica – competente per territorio.

Art. 36 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare di posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Art. 37 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro lo spazio da esse occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti in modo differenziato e conferiti nell'area ecologica sita in località San Grato a Villafranca Piemonte, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio della attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità di prodotto.

6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi merce usata.

Art. 38 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro aventi tali finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestie in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Art. 39 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo da poter essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma sui banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a metri uno.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare metri 1,50 dal suolo.

Art. 40 – Divieti di vendita

1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 02.03.2001 del Ministero della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Art. 41 – Vendita di animali destinati alla alimentazione

1. nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, sviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati e sviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente sviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Art. 42 – Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato, ed in modo particolare il suolo.

2.E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Art. 43 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1.E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2.Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

3.Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli Enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Art. 44 – Furti, danneggiamenti e incendi

1.l'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che possono verificarsi nei mercati;

Art. 45 – Preposti alla vigilanza

1.Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale Comunale addetto al mercato, gli altri organi di polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

2.In particolare spetta al personale Comunale addetto al mercato:

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi);
- far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Art. 46 – Delegati o Commissioni di mercato.

1.Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso , possono eleggere una Commissione composta da un massimo di tre delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.

2.E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti entro il termine di giorni **10** dalla elezione della commissione di cui al punto precedente;

3.La Commissione ha il compito di collaborare , per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

4.Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunale;
- la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
- in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

Art. 47 – Norme finali

Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Art. 48 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal Comune.

2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Art. 49 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs 114/98.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/98.

3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze od ingiunzioni di pagamento.

5. tutti i titolari di posteggio fisso e tutti i titolari di posteggi assegnati a carattere giornaliero, sono obbligati al pagamento della Tassa di Occupazione suolo Pubblico in base alle disposizioni previste dalle vigenti leggi e dal vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa". Chi non ottempera a tal obbligo è soggetto ad un invito ad adempiere entro 20 giorni a tale pagamento, se l'obbligato non provvede l'Ufficio Commercio del Comune provvederà alla revoca d'ufficio dell'Autorizzazione per l'attività del commercio su posteggio di Tipo A e della relativa concessione di posteggio.

6. tutti i titolari di posteggio fisso e tutti i titolari di posteggi assegnati a carattere giornaliero sono obbligati, al termine di ogni mercato settimanale e di ogni fiera, a differenziare opportunamente i rifiuti in :

- Materiali di plastica;
- Materiali di carta e di cartone;
- Materiali di vetro;
- Materiali di ferro e metallici;
- Materiali di legno;
- Materiale non appartenente a nessuna delle categorie sopra menzionate.

I rifiuti come sopra differenziati dovranno essere portati, a cura degli stessi titolari di posteggio fisso e/o di posteggi assegnati a carattere giornaliero nella apposita area ecologica sita in Regione san Grato a Villafranca Piemonte. Chi non ottempera a tal obbligo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo del 05 febbraio 1997 N° 22 e s. m. ed i., il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dei Carabinieri, sono autorizzate al controllo e nel caso di violazione alla applicazione delle sanzioni amministrative.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze od ingiunzioni di pagamento.